

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3330

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ACCIARINI, AYALA, BASSANINI,
BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BISCARDINI,
BONAVITA, BONFIETTI, BRUNALE, BRUTTI Paolo, BUDIN,
CALVI, CASTELLANI, COVIELLO, DANIELI Franco, DATO,
DENTAMARO, DE PETRIS, DI SIENA, DONATI, FLAMMIA,
FILIPPELLI, GASBARRI, LABELLARTE, LEGNINI, LIGUORI,
MACONI, MALABARBA, MARITATI, MASCIONI, MODICA,
MONTICONE, MUZIO, PASCARELLA, PILONI, RIPAMONTI,
ROTONDO, SOLIANI, STANISCI, TESSITORE, VICINI,
VALLONE, VITALI, VIVIANI e ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2005

—————

Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La circolare ministeriale 30 dicembre 2004, n. 90, sulle iscrizioni per l'anno scolastico 2005-2006 prospetta una serie di «orari settimanali possibili»: il tempo scuola strettamente necessario e obbligatorio, corrispondente a 27 ore; il tempo di 30 ore ottenuto con l'aggiunta di tre ore facoltative; il tetto massimo di 40 ore di tempo scuola ottenuto con l'ulteriore aggiunta di 10 ore di tempo mensa.

Tale circolare rappresenta la traduzione operativa del decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004. Nel testo del decreto, all'articolo 7, non si parla di tempo pieno, ma sempre e soltanto di «40 ore di scuola per gli alunni». Il tempo pieno «classico» nella scuola elementare, con due insegnanti per classe e le relative compresenze, appare fuori dallo spirito e dalla lettera della legge 28 marzo 2003, n. 53, dalla quale scaturisce il decreto legislativo n. 59 del 2004.

Come si ricorderà, anche lo scorso anno la circolare sulle iscrizioni, uscita tardivamente il 13 gennaio 2004, aveva indicato i modelli di 27 ore e di 30 ore più l'eventuale tempo mensa.

Tuttavia il decreto legislativo n. 59 del 2004 contiene anche una norma transitoria, all'articolo 15, per l'anno scolastico 2004-2005 e su questa base l'organico docenti della scuola primaria, per l'anno in corso, è stato ancora definito sulla base dei vecchi parametri utilizzati dal sistema informatico (tre docenti ogni due classi a modulo, due docenti per ogni classe di tempo pieno), salvo qualche correttivo apportato sulle ulteriori classi prime di tempo pieno richieste.

A partire dal prossimo anno scolastico 2005-2006 non si hanno certezze per gli organici. La circolare sulle iscrizioni e i modelli allegati, lasciano, però, ben pochi dubbi in proposito e fanno trasparire l'ipotesi tut-

t'altro che remota di una profonda trasformazione nel metodo di calcolo. Saranno, cioè, assegnati alle scuole tanti docenti quanti sono necessari per coprire il tempo scuola per gli alunni delle varie classi. Una semplice operazione aritmetica: il monte ore complessivo necessario, quale risulta sommando le classi a 27 ore, le classi a 30 ore e il tempo mensa, è diviso per 22, cioè per l'orario settimanale dei docenti della scuola primaria.

In tal modo si garantisce la mera copertura oraria del «tempo di 40 ore» della Moratti, ma si mina alla radice il vero «tempo pieno», facendo saltare le ore di compresenza dei docenti. Infatti, attualmente, i due docenti delle classi a tempo pieno effettuano 44 ore sulla classe, a fronte di un tempo scuola degli alunni di 40 ore. Il meccanismo di calcolo prima descritto deve essere applicato anche agli orari e alle compresenze di molte classi a modulo, che rappresentano una realtà variegata sul territorio nazionale, e al tempo prolungato della scuola media.

A questo punto il tempo pieno si riduce alla semplice alternanza di due o più docenti sulla classe, in modo da assicurare la copertura dell'intero orario di 40 ore degli alunni, senza momenti di compresenza e di effettiva contitolarità, e con l'impossibilità di suddividere l'unità classe, di formare gruppi di alunni, di effettuare attività di classi aperte. La fine di quello che è stato per lunghi anni uno dei momenti più qualificanti e significativi della scuola a tempo pieno. L'introduzione dell'insegnante *tutor* completa la distruzione della collegialità e della paritarità del gruppo docente.

È per questo motivo che è urgente approvare una legge che rappresenti un primo intervento correttivo delle difficoltà in cui

la scuola è stata gettata dalla legge n. 53 del 2003.

Il testo è composto di un solo articolo che conferma per gli anni scolastici successivi a quello di entrata in vigore della legge il numero dei posti attivati a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato, e in cui

si prevede la possibilità di ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, negli anni scolastici successivi sulla base delle disposizioni antecedenti all'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53. A queste disposizioni si accompagna l'abrogazione dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 59 del 2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di corrispondere alla domanda delle famiglie, è confermato il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attività di tempo pieno e di tempo prolungato. Per ogni anno scolastico successivo possono essere attivati ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti ordini di scuola, determinata sulla base delle disposizioni antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. L'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 è abrogato.